

**ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 29 MARZO 1956
SULLA PROROGA CON MODIFICHE DEGLI ACCORDI NAZIONALI
22 GIUGNO 1949, 12 GENNAIO 1951 E 1° APRILE 1953 PER I DIRIGENTI
DELLE IMPRESE ASSICURATRICI RAPPRESENTATE DALL'A.N.I.A.
E PER I DIRIGENTI DELL'I.N.A.**

Il giorno 29 marzo 1956 in Roma,

tra la

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente prof. avv. *Eugenio Artom*

e la

FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente rag. *Antonio Prosoni*; si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il presente accordo riguarda le Imprese di assicurazione rappresentate dalla Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e i Dirigenti da esse dipendenti, in servizio alla data di stipulazione.

Sono escluse le Imprese associate che hanno invocato l'art. 2 dello statuto della Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.

Art. 2.

L'accordo nazionale 22 giugno 1949, il verbale di accordo 12 gennaio 1951 e l'accordo 1° aprile 1953, nonché, per i Dirigenti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, l'accordo 12 febbraio 1951 e gli allegati ai precedenti accordi, sono richiamati in vigore con le modificazioni e la validità di cui ai successivi articoli.

Art. 3.

Il punto 3 del verbale di accordo 12 gennaio 1951 è modificato come segue:

« Per le « Assicurazioni d'Italia » la percentuale di maggiorazione sarà sempre del 20% ma sarà calcolata sulla retribuzione massima spettante al Sostituto Procuratore, esclusa la indennità di procura, decurtata del 2,50 %.

« Nelle Imprese nelle quali esistono tabelle per funzionari (comunque denominati) comprendenti in sé

la indennità di carica, sicchè ai detti funzionari non spetti la indennità suddetta, la percentuale di maggiorazione sarà sempre del 20 % ma sarà calcolata sulla retribuzione massima spettante ai funzionari (comunque denominati) decurtata del 2,50 %: la stessa norma si applicherà per la « Fiumeter » con riferimento alla retribuzione massima spettante al Capo ufficio ».

Art. 4.

Il punto 3 dell'accordo 1° aprile 1953 è modificato come segue:

« L'indennità di carica, di cui all'art. 8 dell'accordo nazionale 22 giugno 1949, già modificato con il punto 6 dell'accordo 12 gennaio 1951 e con il punto 3 dell'accordo 1° aprile 1953 viene stabilita, per le Imprese presso le quali è attualmente in vigore, nelle seguenti misure:

Dirigenti di 1° grado	»	annue L. 560.000
Dirigenti di 2° grado	»	640.000
Dirigenti di 3° grado	»	720.000
Dirigenti di 4° grado	»	800.000
Dirigenti di 5° grado	»	880.000
Dirigenti di 6° grado	»	960.000
Dirigenti di 7° grado	»	1.040.000

« Gli eventuali aggiustamenti che venissero apportati alle retribuzioni, per effetto dell'art. 8 del contratto nazionale 13 marzo 1956, saranno estesi alle suddette indennità di carica: le disposizioni del suddetto art. 8 sostituiscono ogni altra norma relativa al raggiustamento delle retribuzioni, per aumento del costo della vita ».

Art. 5.

L'art. 11 dell'accordo nazionale 22 giugno 1949 è sostituito dal seguente:

« Al compimento del 25° anno e del 30° anno di servizio effettivo presso la medesima Impresa, sarà corrisposto al Dirigente un premio di anzianità dello importo, rispettivamente, pari al 7,50 % e al 15 % della retribuzione annuale spettante al Dirigente nel momento in cui il suddetto diritto matura.

« Dal calcolo della retribuzione annua agli effetti di cui sopra sono esclusi gli assegni familiari e il caro-pane, le indennità contrattuali di famiglia, le diarie e i rimborsi spese anche se forfettizzati, le provvigioni, le sopraprovvigioni e le interessenze.

« Il premio di anzianità previsto per i Dirigenti che abbiano compiuto 35 anni di servizio effettivo presso la medesima Impresa, sarà corrisposto anche a coloro che, all'atto della entrata in vigore del presente accordo, avevano già compiuto il suddetto periodo di servizio ma non avevano raggiunto il 40° anno di servizio ».

Art. 6.

I precedenti artt. 3 e 4 non sono applicabili ai Dirigenti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Art. 7

Il presente accordo ha effetto del 1° gennaio 1956 e scadrà il 31 dicembre 1957. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per due anni e così successivamente di biennio in biennio qualora non sia disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 8.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si riserva di sottoporre il presente accordo ai competenti organi amministrativi.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO